

TRIBUNALE DI ROMA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dott.ssa G. Malaponte

Proc. Pen. n. 5257/2025 R.g.n.r.

Udienza del 16 aprile 2026

Quale difensore di Filippo Blengino, nato a Cuneo il 20.6.2000, imputato nel procedimento in epigrafe, sottopongo alla S.V.

**memoria difensiva ex art. 121 c.p.p.**

con contestuale richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale ex artt. 134 Cost., 1 L.C. 1/1948 e 23 e ss. L. 87/1953 in relazione all'art. 1 comma 1 lett. b) L. 25.11.2024 n. 177 che ha modificato l'art. 187 comma 1 D.Lgs. 285/1992 per il quale il mio assistito è tratto a giudizio.

La presente memoria è volta a sollecitare la proposizione della questione di legittimità costituzionale anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Sentenza n. 10/2026 della Corte Costituzionale.

**Premessa.**

La scrivente difesa, in occasione dell'udienza dello scorso 22 gennaio 2026, ha sollevato un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 187 del D.Lgs. 285/1992 così come riformato dalla recente L. 177/2024 (la memoria, cui si rimanda, è agli atti).

Nelle more si è pronunciata su un tema non dissimile la Corte Costituzionale con sentenza del 1° dicembre 2025, depositata il 29 gennaio 2026, n. 10 (Pres. Amoroso, red. Viganò) (All. 1).

Scopo della presente memoria, analizzata la pronuncia richiamata ed allegata, è di evidenziare come, anche alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 187 C.d.S., la disposizione in esame pecchi di indeterminatezza, con conseguenti violazioni – di cui si dirà meglio in seguito – dei principi costituzionali il cui rispetto è condizione sia di esistenza della norma stessa, che di attribuzione di responsabilità penale dell'autore del fatto di reato.

\*\*\*

## **L'imputazione.**

Filippo Blengino è destinatario di un decreto di citazione a giudizio per il reato punito e previsto dall'art. 187 comma 1 del c.d. Nuovo Codice della Strada perché, in data 10 gennaio 2025, *“circolava alla guida del veicolo TOYOTA YARIS targato GP160VM in stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti, nella fattispecie CANNABINOIDI, come risultato dal referto sanitario nr. 42918737 emesso da ASL Roma 2 Presidio Ospedaliero S. Eugenio – CTO a seguito di analisi ematiche richieste dalla POLIZIA ROMA CAPITALE”* (così il capo di imputazione).

In particolare, a seguito dell'assunzione di cannabinoidi l'8 gennaio 2025, in data 10 gennaio 2025 Filippo Blengino si poneva alla guida del proprio veicolo e, raggiunta l'intersezione tra Viale Marconi e Largo Bortolotti, denunciava tale comportamento agli Agenti di Polizia Giudiziaria – Polizia Roma Capitale Gruppo Tintoretto – Barretta Antonio e Ciccalotti Andrea, ivi presenti per ragioni di servizio.

L'imputato formalizzava la propria denuncia anche presso gli Uffici del predetto Comando, precisando di aver assunto cannabis due giorni prima – l'8 gennaio 2025 – e di essere sobrio al momento della guida avvenuta il 10 gennaio.

Blengino veniva dunque accompagnato presso l'Ospedale Sant'Eugenio per essere sottoposto agli accertamenti quantitativi e qualitativi di sostanze psicotrope nei liquidi biologici. Gli esami eseguiti davano esito positivo quanto alla presenza di cannabinoidi nel sangue e nelle urine, con conseguente ritiro della patente di guida e redazione di verbale di elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. per il reato di cui all'art. 187 del Codice della Strada, presenti tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice oggi vigente e che sanziona la guida *“dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti”*, prescindendo da accertamenti in concreto quanto allo stato di alterazione psicofisica in atto.

È bene però precisare sin d'ora che dalla lettura del referto medico del Presidio Ospedaliero S. Eugenio (agli atti) emerge come siano stati effettuati unicamente test tossicologici di screening con metodo immunoenzimatico – CEDIA che non consentono di verificare se siano presenti metaboliti attivi o solo inattivi e neppure la concentrazione di sostanza. Non essendo state svolte analisi con metodo GC/MS, ossia gascromatografia-spettrometria di massa, o LC-MS/MS, ossia cromatografia liquida-tandem spettrometria di massa (che offrono quantomeno una quantificazione precisa di droghe e metaboliti nelle matrici biologiche), mancano del tutto risultati quantitativi e valori numerici. Al contempo, non vi è neppure una valutazione clinica allegata al referto che attesti le condizioni del paziente. Risulta, in altre parole, la mera positività o meno alla sostanza, e null'altro.

\*\*\*

**La normativa: l'art. 187 Codice della Strada così come modificato dalla L. 177/2024 e così come interpretato dalla Sentenza n. 10/2026 della Corte Costituzionale.**

Alcune brevi premesse sul quadro normativo appaiono imprescindibili al fine di una migliore contestualizzazione dei temi di legittimità costituzionale rilevanti nel caso di specie.

La Legge 177 del 25 novembre 2024 (*“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”*), in vigore dal 14 dicembre 2024, ha novellato il D.lgs. 285/1992 introducendo modifiche al Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti.

Per quel che in questa sede rileva, l'art. 187 del Codice della Strada nella sua **precedente** formulazione puniva *“chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”*. Con l'art. 1 della L. 177/2024, invece, le parole *“in stato di alterazione psico-fisica”* sono state soppresse, sicché la nuova formulazione, attualmente vigente ed oggetto di odierna imputazione, punisce *“chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”*.

Oggi, dunque, la norma impone il mero accertamento della positività urinaria o sanguigna a sostanze stupefacenti o psicotrope è sufficiente ad integrare il reato *de quo*, e non richiede più l'accertamento di un effettivo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida.

Detta positività, è bene sin d'ora precisarlo, può – per pacifico riconoscimento della scienza e della medicina moderna – essere rilevata nei liquidi biologici anche a distanza di giorni dall'assunzione, non coincidendo con lo stato di alterazione, che permane per un tempo molto più breve.

Non v'è dubbio, quindi, che l'odierna formulazione dell'art. 187 C.d.S. costituisca una inversione di tendenza rispetto al passato ed operi, di fatto, una vera e propria sovversione dei parametri fino a questo momento fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il precedente meccanismo punitivo era infatti fortemente ancorato alla verifica di una concreta lesione del bene giuridico presidiato dalla norma, i.e. la sicurezza stradale e la salvaguardia dell'incolumità fisica degli utenti della strada: *“ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che agli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione”* (così, *ex multis*, Cass. Pen. Sez. IV, n. 15078/2020; nei medesimi termini anche Cass. Pen. n. 5890/2023).

La nuova formulazione, spazzando via tali parametri, ha perciò disancorato la norma dall'accertamento dello stato di alterazione, punendo l'assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope in quanto tale e non in relazione alla sua capacità di guida ed alla sua pericolosità in concreto.

I dubbi, sollevati da più di un tribunale di merito lo scorso anno, circa la tenuta costituzionale della nuova formulazione, hanno perciò imposto un vaglio da parte della Corte Costituzionale, pronunciata con la già richiamata sentenza n. 10/2026.

Secondo la Consulta la disposizione in esame non sarebbe costituzionalmente illegittima fin tanto che essa sia interpretata in conformità con i principi di proporzionalità e necessaria offensività, oltre che con la stessa *ratio legis*.

Per la Corte, il superamento del vaglio di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate ha come presupposto la limitazione dell'area del penalmente rilevante “*a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all'assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida*”.

Più precisamente, si richiede che “*il giudice e, prima ancora, gli organi deputati all'accertamento dei reati in esame circoscrivano l'area delle incriminazioni all'esame alle condotte di guida non solo successive all'assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un **lasso temporale** in cui risulti **ragionevole presumere** che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da **influire negativamente** sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida*”.

*In pratica, la prova del reato ordinarmente richiederà che, **in un momento cronologicamente prossimo** alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell'agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che **per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate**, risultino **generalmente idonee**, sulla base delle **attuali conoscenze scientifiche**, a determinare in un **assuntore medio** un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.*

\*\*\*

### **La rilevanza della impugnativa proposta.**

La questione, posta nel primo momento utile, non ha ricaduta di natura accessoria o derivata rispetto alla regiudicanda, ma si lega al fondamento stesso dell'imputazione e, dunque, all'esito dell'odierno procedimento. Appare perciò evidente che il giudizio *de quo* non possa essere proseguito o definito indipendentemente dalla risoluzione della questione.

È di tutta evidenza come la condotta dell'odierno imputato non sarebbe stata rilevante penalmente se fosse stata tenuta in vigenza della precedente formulazione dell'art. 187 C.d.S.:

avendo egli assunto stupefacenti ben due giorni prima della guida, infatti, l'assenza di qualsivoglia stato di alterazione avrebbe impedito la contestazione, ancorata alla effettiva messa in pericolo del bene protetto.

Inoltre, posto che l'interpretazione della Corte Costituzionale demanda la verifica dell'alterazione alle comuni conoscenze mediche correnti, è chiaro che tale criterio sia determinante ai fini del presente giudizio, anche considerato che gli accertamenti tossicologici eseguiti sull'imputato sono meramente qualitativi, senza indicazione di concentrazione della sostanza, della natura della stessa e senza distinzione tra metaboliti attivi e inattivi.

In ragione dei temi sinora esposti e dei parametri che si ritengono violati, dunque, appare sussistente il requisito di rilevanza della questione di costituzionalità atteso che proprio dalla decisione della stessa dipende la possibilità per la S.V. di definire il procedimento nel senso della prosecuzione del giudizio ovvero in quello del non luogo a procedere.

In ogni caso, è utile sottolineare come per i più recenti arresti della Corte *“ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva capacità di influire sull'esito del processo medesimo”* (così da ultimo Corte Cost. n. 135 del 2024).

\*\*\*

### **I parametri di costituzionalità e le loro violazioni. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.**

Anche alla luce della sentenza n. 10/2026 della Corte Costituzionale appare a chi scrive evidente il contrasto tra le norme impugnate – i.e. l'art. 187 C.d.S. per come novellato dalla L. 177/2024, e dunque l'art. 1 comma 1 lett. b) n. 1 della L. 177/2024 – e i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), di tassatività e determinatezza (art. 25 Cost.), nonché la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 comma 3 Cost..

#### *L'art. 3 Cost.*

Un primo profilo critico si pone con riguardo, anzitutto, ai principi di **uguaglianza** e **ragionevolezza**, il cui rispetto è condizione di esistenza di ogni fattispecie normativa.

La nuova formulazione dell'art. 187 C.d.S., eliminando ogni accertamento in concreto quanto alla condizione di alterazione del guidatore, per più di una ragione tratta diversamente situazioni uguali ed allo stesso modo situazioni non sovrapponibili.

E dette criticità non mutano neppure a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, che non fornisce parametri e criteri uniformi.

Pur ridotto l'ambito del penalmente rilevante, ed esclusa l'equazione automatica per la quale ad ogni positività corrisponderebbe un reato, restano infatti imprevedibili gli esiti dell'accertamento in assenza di parametri certi ed oggettivi.

Ciò conduce all'inaccettabile paradosso per cui due soggetti nelle medesime condizioni al momento della guida potrebbero essere destinatari di un diverso trattamento.

Seguendo il parametro della *"ragionevole presunzione"* di cui parla la Consulta, infatti, due soggetti in identiche condizioni (di lucidità o di assuefazione) potrebbero essere considerati – e conseguentemente giudicati – l'uno in stato di alterazione e l'altro no per pura casualità.

È chiaro infatti che **in assenza di linee guida definite e parametri scientifici predeterminati ed univoci** l'esito della valutazione *ex post* sulla base del referto medico sarà del tutto discrezionale e muterà al mutare del consulente tecnico, della scuola medico-legale adottata, dell'approccio metodologico utilizzato nella valutazione e, da ultimo, della sensibilità dell'organo giudicante chiamato a pronunciarsi sul caso concreto.

Potrebbe allora accadere che due soggetti egualmente sobri al momento della guida siano destinatari di un diverso trattamento: l'uno della sanzione penale – non certo lieve – e l'altro dell'esenzione da responsabilità.

Ma di più.

L'incostituzionale parificazione di situazioni eterogenee si manifesta altresì nell'analisi comparata delle norme in materia.

Come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, precise ragioni giustificano da sempre una netta distinzione tra la guida in stato di ebbrezza e quella in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di stupefacenti o psicotropi.

*"A differenza dell'alcool che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. In questa ottica la differenza di disciplina tra gli artt. 186 e 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale"* (Cass. pen. sez. IV, 13 maggio 2021, n. 22268).

Ciò ha imposto, da sempre, parametri diversi: un sistema di soglie crescenti di pericolosità e di gradazione punitiva per la guida in stato di ebbrezza, laddove l'art. 186 C.d.S. subordina la sanzione penale al superamento di un tasso alcolemico almeno di 0,8 g/l, ed un accertamento in concreto per la guida sotto effetto di stupefacenti o psicotropi, sicché *"ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S., non è sufficiente la positività alla sostanza, come avviene nel caso di guida in stato di ebbrezza, ma è necessario che sia riscontrato anche uno stato di*

*alterazione psico-fisica, derivante dall'assunzione di droga*" (ancora Cass. pen. sez. IV, 13 maggio 2021, n. 22268).

Con l'attuale disciplina si assiste invece ad un disancoramento da tutti i pregressi, lucidi parametri, e la Corte Costituzionale sembra affrontare solo parzialmente questa problematica.

Se da un lato la punibilità per l'ebbrezza alcolica resta condizionata al superamento di una soglia, così che si considera violativo del bene tutelato – la sicurezza stradale – solo il comportamento di chi si ponga alla guida in condizioni che, per oggettivi ed acclarati parametri scientifici, siano idonee ad incidere sulla capacità di guida, dall'altro per l'assunzione di sostanze, anche a seguito della decisione della Consulta, resta assente un criterio scientifico equivalente, che determini per ogni sostanza stupefacente o psicotropa il quantitativo in corrispondenza del quale possa dedursi, come per l'alcool, lo stato di alterazione che rende pericolosa la guida.

E non si tratta di una valutazione irrilevante, anche considerato che la pena base per la guida "*dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti*" (**qualunque sia la sostanza**) è la medesima prevista per la c.d. guida in stato di ebbrezza acuta, art. 186 comma 2 lett. c), ossia la più grave, vale a dire quella per cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. E quest'ultimo soggetto, secondo l'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 sulle sintomatologie legate ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, si presenta perlomeno come segue: "*0.9-1.5. Alterazione dell'umore. Rabbia. Tristezza. Confusione mentale, disorientamento. Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo. Comportamenti socialmente inadeguati. Linguaggio mal articolato. Alterazione dell'equilibrio. Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni. Vomito*".

Con riferimento alle differenti sostanze stupefacenti, invece, manca anche questa volta uno studio della sintomatologia comparabile a quello dell'alcool e che sia condiviso ed unanimemente riconosciuto, così da essere applicato a tutte le situazioni allo stesso modo.

In conclusione, a fronte del concreto rischio dell'equiparazione di fattispecie dissimili, da un lato, e del trattamento differenziato di situazioni coincidenti, dall'altro, nonché dell'arbitrio tecnico e della conseguente disomogeneità applicativa della norma, si ravvede una lesione dell'art. 3 Cost. in riferimento ai principi di **uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità**.

*L'art. 25 comma 2 Cost.*

Anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale appare evidente che, pur parzialmente superato il paradosso dell'assenza assoluta di delimitazione temporale della condotta ("*Se si dovesse leggere la espressione "Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope" come intesa in assenza di ogni delimitazione temporale (delimitazione non prevista dal tenore letterale della norma) ne discenderebbe la conseguenza – si crede non voluta dal legislatore... – che se una persona avesse assunto stupefacenti a 18 anni e poi si mettesse alla guida*

a 60 anni sarebbe punibile in quanto “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”, riportava il GIP di Macerata nell’ordinanza del 28.3.2025 di rimessione alla Corte Costituzionale), siano rimaste intatte molte contraddizioni e criticità della novella legislativa.

Ad oggi, infatti, quando si pone alla guida, il cittadino *non sa* se la sua condotta sarà punibile e punita, e questo perché la norma è priva di parametro, con violazione dei **principi di determinatezza e tassatività** della norma penale. Quest’ultimi non sono che corollari del **principio di legalità** in forza del quale, pur riservandosi al potere legislativo la produzione normativa, si proibisce di confezionare fattispecie incriminatrici così vaghe ed imprecise da consentire, in sede applicativa, il più completo arbitrio.

È quanto sta avvenendo in vigenza del nuovo 187 C.d.S. nonostante l’intervento della Corte Costituzionale, giacché ancora oggi la sanzione non si ancora a confini precisi e non consente di delimitare anticipatamente la soglia del penalmente rilevante rispetto a quella di ciò che è lecito e consentito.

In primo luogo, la delimitazione temporale operata dalla Corte Costituzionale non appare risolutiva: se prima, con nuova formulazione che punisce la guida “*dopo l’assunzione di stupefacenti*”, si giungeva in astratto al paradosso di considerare penalmente rilevante anche una condotta molto lontana nel tempo, ora, con l’intervento della Consulta, si opera una restrizione ma la si ancora alla totale discrezionalità e, dunque, all’arbitrio.

Lo si comprende chiaramente dalla lettura di un passo della pronuncia richiamata, che vorrebbe risolvere il problema dell’assenza di parametri temporali sulla base di un giudizio *ex post* fondato su un ragionamento come quello che segue: “*la preposizione "dopo", anche nel linguaggio comune, assume significato in relazione al contesto dell’enunciato. Così, per esempio, la frase "vengo a prenderti dopo cena" non può certo essere interpretata come impegno a presentarsi in qualsivoglia momento successivo alla cena, ma implica ragionevolmente un qualche rapporto di (almeno relativa) contiguità temporale*”.

Ebbene, appare chiaro che ciò non basti ad assicurare determinatezza e tassatività della norma in esame, colmandone le lacune; né che consenta al cittadino di determinarsi in un senso o nell’altro e di sapere se la sua condotta potrà o meno avere rilievo penale, prevedendo *ex ante*, com’è giusto che sia, le conseguenze penali della sua condotta.

Neppure il giudice chiamato a decidere successivamente sul caso concreto avrà a disposizione parametri determinati su cui fondare la propria decisione, che rimarrà perciò totalmente discrezionale e varierà, potenzialmente, di tribunale in tribunale, con disomogeneità applicativa anche in violazione dell’art. 3 Cost..

Ma non solo.

I principi sottesi all’art. 25 comma 2 Cost. appaiono violati, oltre che in relazione all’indefinita collocazione temporale del penalmente rilevante, anche in ragione dell’inidoneità del rinvio alla scienza a soddisfare il requisito di determinatezza della norma.

Legare infatti la prova del reato all'interpretazione del referto "*sulla base delle attuali conoscenze scientifiche*" presupporrebbe che vi fossero infatti linee guida certe, parametri definiti ed uniformi e metodi di calcolo oggettivi in relazione alle singole sostanze.

Ma così non è.

Ad oggi le attuali conoscenze scientifiche in materia non consegnano un'univocità di vedute, assente l'uniformità scientifica sul tema. A differenza dell'alcool, infatti, per molte sostanze semplicemente non esistono soglie universalmente condivise (è il caso dei cannabinoidi o delle anfetamine) e la relazione tra concentrazione e stato di alterazione è del tutto variabile.

Identiche concentrazioni di sostanza, inoltre, possono produrre – questo sì, per acclarata scienza medica – effetti diversi in soggetti diversi, sicché la risposta di ciascuno dipende dalla tolleranza del singolo, dal metabolismo e da specifiche condizioni fisiologiche.

Vi è, infine, incertezza metodologica quanto all'accertamento in concreto: i test di screening come quello cui è stato sottoposto l'odierno imputato infatti non distinguono tra sostanze attive ed inattive e non consentono inferenze temporali affidabili; anche le analisi quantitative, poi, non sempre permettono di dedurre lo stato di alterazione che si presume esistente al tempo della guida.

Ciò comporta uno spostamento in avanti della ricostruzione del fatto tipico: non è la norma penale a delimitarlo, ma l'organo giudicante a definirlo *ex post* nel caso concreto, sulla base di valutazioni non standardizzate e con inevitabile margine di arbitrarietà (anche perché condizionato, di volta in volta, da una possibile diversa interpretazione operata dai soggetti deputati all'accertamento delle condizioni mediche).

Si ritiene, allora, che la sentenza n. 10/2026 non abbia colmato le lacune evidenti della nuova formulazione, con l'esito del perdurare della violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost..

*L'art. 27 comma 3 Cost.*

*Per la Corte Costituzionale "il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all'assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi".*

Un simile assunto, per le ragioni di cui si è finora detto, non appare condivisibile.

L'incertezza evidente della norma, pur nella sua interpretazione restrittiva della Consulta, conduce infatti al rischio inevitabile di non consentire al cittadino di sapere se la sua condotta sarà punibile o punita e, ciò che è peggio, di comprendere l'antigiuridicità del proprio

comportamento, con violazione del **principio di rieducazione della pena** che è fondamento e giustificazione del diritto penale in una società liberaldemocratica.

È chiaro infatti che nel sistema delineato manchino criteri oggettivi che consentano ai consociati di determinarsi *ex ante* circa la commissione o meno di un illecito, sicché gli stessi dovranno astenersi dal consumo, che non costituisce di per sé reato, a fronte dell'ipotetico e mai calcolabile rischio di una sanzione penale.

Si conferma, così, la natura proibizionista dell'art. 187 C.d.S., celata – ma non troppo – tra le istanze di sicurezza stradale.

Per tutte le ragioni sinora prospettate e per tutte le violazioni fin qui riportate, a chi scrive appare impraticabile una interpretazione conforme a Costituzione del novellato art. 187 C.d.S., neppure alla luce della sentenza n. 10/2026, che consente l'affermazione della responsabilità penale sulla base di criteri privi parametri giuridici e scientifici certi e determinati.

Si chiede allora che la S.V., ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. b) n. 1 L. 25.11.2024 n. 177 nella parte in cui soppriime le parole “*in stato di alterazione psico-fisica*” dall'art. 187 comma 1 D.lgs. 30.04.1992 n. 285 per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost., tassatività, determinatezza e legalità ex art. 25 Cost. e della finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost., voglia investire la Corte Costituzionale chiedendo alla stessa di pronunciare declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. b) L. 25.11.2024 n. 177 con conseguente reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 187 C.d.S..

Con osservanza.

Roma, 10 aprile 2026

Avv. Marianna Caiazza